



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Delibera n. 112/2017/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell'adunanza del 7 giugno 2017 composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Maria Teresa POLITO	Presidente
Dott.	Luigi GILI	Consigliere
Dott.	Massimo VALERO	Consigliere
Dott.	Mario ALI'	Consigliere
Dott.	Cristiano BALDI	Primo Referendario relatore
Dott.ssa	Alessandra CUCUZZA	Referendario

Vista la richiesta proveniente dal Sindaco del Comune di **Marano Ticino (NO)** pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali del Piemonte in data 22 maggio 2017;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Visto l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista l'Ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna seduta e ha nominato relatore il dr. Baldi Cristiano;

Udito il relatore;

PREMESSO CHE

Il sindaco del comune di **Marano Ticino (NO)**, con nota n. 1943 del 15 maggio 2017, chiedeva all'adita Sezione l'espressione di un parere in ordine all'applicabilità dell'articolo 1, commi 557 bis e 557 quater, legge n. 296/2006, nel caso di attività finanziate dalle risorse trasferite ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del d.l. n. 193/2016.

In particolare, l'Ente chiede se la spesa sostenuta attraverso l'istituto "cantieri lavoro", con impiego di lavoratori disoccupati, possa non essere computata come spesa di personale nei limiti della copertura con entrate trasferite.

AMMISSIBILITA'

La richiesta di parere è formulata ai sensi dell'art. 7, comma 8, della L. n. 131/2003 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3".

Preliminarmente occorre valutare l'ammissibilità dell'istanza in oggetto, alla luce delle condizioni stabilite dalla Sezione delle Autonomie (delibera 10 marzo 2006, n. 5) e dalle Sezioni Riunite in sede di controllo (delibera 17 novembre 2010, n. 54).

Sotto il profilo soggettivo, la presente richiesta di parere è ammissibile in quanto proveniente dall'organo legittimato a proporla.

Parimenti, va riscontrata l'ammissibilità oggettiva trattandosi di questione riconducibile alla materia della contabilità pubblica come definita dalle sopra citate delibere.

MERITO

Il quesito posto dall'Ente concerne la derogabilità dei limiti di spesa del personale, previsti dai commi 557 bis e 557 quater, legge n. 296/2006, qualora la spesa venga sostenuta con risorse derivanti dall'esterno.

La Sezione ritiene che la risposta al quesito dell'Ente non possa che essere negativa.

Nella fattispecie in esame, le risorse provengono dallo Stato ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legge n. 193/2016, convertito dalla legge n. 225/2016, a mente del quale:

"Quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono i Comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2016. (...) Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di ripartizione delle risorse di cui al presente comma tra i comuni interessati, nel limite massimo di 500 euro per richiedente protezione ospitato e comunque nei limiti della disponibilità del fondo".

Tali risorse, come precisato dallo stesso Ministero dell'Interno, non sono vincolate a specifica destinazione ma liberamente utilizzabili per *"progetti di miglioramento dei servizi o delle infrastrutture utili o attesi da tutta la comunità locale"* (nota del Ministero Interno del 10 febbraio 2017).

Da ciò si desume che nella fattispecie in esame non si tratta, tecnicamente, di spese etero-finanziate.

Si tratta, invece, di risorse che entrano nella piena disponibilità del bilancio e che sono liberamente spendibili sia in conto corrente che in conto capitale, in aderenza al principio di unità del bilancio secondo cui *"E' il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione"*.

Da quanto esposto, tenuto conto che le risorse in questione partecipano della medesima natura del complesso delle entrate dell'Ente, la spesa di personale finanziata con tali risorse va inevitabilmente computata ai sensi dell'articolo 1, comma 557 bis e quater, legge n. 296/2006.

D'altra parte, il vincolo posto dal legislatore non ha a riferimento l'origine o le modalità di copertura della spesa, ma piuttosto la necessità che la spesa di personale sopportata per il funzionamento dell'amministrazione rimanga contenuta nel corso degli anni mediante il raffronto omogeneo delle sue componenti ordinarie.

Conseguentemente anche la spesa di personale etero-finanziata, qualora le risorse utilizzate siano riferibili al funzionamento dell'amministrazione, debbono essere ricomprese nell'aggregato considerato dalle previsioni limitative.

P.Q.M.

Nelle considerazioni che precedono è espresso il parere della Sezione.

Così deciso nell'adunanza del 7 giugno 2017.

Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria al Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Piemonte ed all'Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

Il Magistrato Relatore
F.to dott. Cristiano Baldi

Il Presidente
F.to dott.ssa Maria Teresa Polito

Depositato in Segreteria il 9 giugno 2017
Il Funzionario Preposto
F.to Dott. Federico Sola